

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 5 aprile 2016

Osservazioni sugli atti:

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM(2016) 56)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM(2016) 57)**

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,  
considerato che:

- la direttiva 2014/65/UE (di seguito "MiFID") e il regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito "MiFIR") sono stati adottati a seguito della crisi finanziaria. La MiFID e il MiFIR, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID;

- gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017;

- la finalità delle proposte legislative in titolo è di prorogare la data di applicazione di entrambi gli atti che compongono il pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell'attuazione tecnica, soprattutto per la necessità di un numero significativo di misure di esecuzione. Data l'ampiezza delle sfide, come comunicato dall'ESMA alla Commissione europea il 2 ottobre 2015, non sarà possibile realizzare in tempo per il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali e pertanto si rende necessaria una proroga dell'entrata in vigore;

- infatti, per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati deve essere sviluppata una nuova infrastruttura – il *Financial Instruments Reference Data System*, "FIRDS" – che dovrà coprire tutta la gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione ampliato di MiFID II. Il FIRDS dovrà prevedere il collegamento dei flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e circa 300 sedi di negoziazione in tutta l'UE. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere sviluppata da zero, sulla base di nuovi parametri;

- l'entità e la complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché MiFID II diventi operativo riguarda in particolare la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza, la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, la regolamentazione microstrutturale;

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione finanze  
S E D E

- quindi, se la data di applicazione rimanesse invariata, ne deriverebbero incertezza giuridica e potenziali perturbazioni del mercato. Per questi motivi, con gli atti in titolo si proroga di un anno, sino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione di entrambi gli atti legislativi del pacchetto MiFID II, ossia la direttiva 2014/65/UE (su cui insiste il COM(2016) 56) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (su cui insiste il COM(2016) 57), nonché si prorogano alcuni termini (sempre all'interno del COM(2016) 57) del regolamento (UE) n. 596/2014 (cd. MAR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (cd. CSDR);

- la proroga peraltro concerne non solo le parti della normativa direttamente connesse alla raccolta di dati, ma l'intero pacchetto, perché permette di evitare il rischio di creare confusione e i costi che le parti interessate dovrebbero sostenere in caso di attuazione scaglionata, permette di evitare di dover distinguere tra le misure che possono essere attuate immediatamente e le altre misure e consente di fare a meno di norme transitorie;

rilevato che:

- le misure proposte hanno la stessa base giuridica degli atti di base, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per il COM(2016) 56 e l'articolo 114 del TFUE per il COM(2016) 57;

- il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le due proposte si limitano a prorogare un atto dell'Unione europea, la cui competenza è quindi degli organi dell'Unione;

il principio di proporzionalità appare rispettato poiché è la stessa Autorità europea per i mercati finanziari (ESMA) a evidenziare la necessità della proroga al fine di consentire una pianificazione e un'attuazione efficienti ed ordinate ad opera di tutte le parti interessate;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

le proposte in esame, come detto, richiedono una proroga in considerazione della complessità tecnica dell'implementazione del pacchetto regolamentare MiFID II, ma non contemplano invece la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato). Tali termini sono fissati dall'articolo 93, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 13 della seconda direttiva al 3 luglio 2016. A tale termine, è peraltro agganciata la delega, contenuta negli articoli 1, 9 e 11 della legge 9 luglio 2015, n. 144 (legge di delegazione europea 2014), volta al loro recepimento, anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Pertanto, per le stesse ragioni di certezza giuridica evocate dalla Commissione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere una proroga anche di questi termini, che peraltro impatterebbero sulla delega contenuta nei citati articoli della legge di delegazione europea 2014, di imminente scadenza secondo il meccanismo previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti il termine per il recepimento, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge europea 2014, che ha invece spostato i termini di scadenza delle deleghe conferite per la trasposizione delle direttive addirittura a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva).

Francesco Molinari